

# “NUOVE NORMATIVE / NUOVE COMPETENZE”

con SEMINARIO su ADHD



FORMAZIONE

21 in presenza e 4 online



POLITICALLY CORRECT

...HANDYCAPPATO?  
DISABILE?  
DIVERSAMENTE ABILE?  
NON DEAMBULANTE?


VERAMENTE  
MI CHIAMO  
FILIPPO!



[...] *inclusione* è ciò che avviene quando «**ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è gradita**»

Centre for Studies on Inclusive Education





## OBIETTIVI E CONTENUTI

Nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa viene sviluppata e valorizzata nell’ambito di tutti i documenti fondamentali della vita della scuola.

A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.

### OBIETTIVI

Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica alla luce del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

### CONTENUTI

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*

- Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica
- Continuità del progetto educativo e didattico
- *Nuove curvature ed ambiguità interpretative*

### Il PEI alla luce del codice ICF

Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica

- Il modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) come modalità per sviluppare il territorio inclusivo della scuola.
- Lettura della Diagnosi Funzionale ed ipotesi di stesura del PEI alla luce del codice ICF – CY: esame degli strumenti rivisitati alla luce dell’ICF
- Studio delle documentazioni. (dalla scheda di segnalazione; Diagnosi Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale; PEI).
- Osservazione diretta dell’alunno. (compilazione di check-list , annotazioni).

- Quali elementi di vantaggio per gli istituti scolastici dai codici di Classificazione ICF
- Il progetto individuale e il progetto di vita.

### OBIETTIVI

- Fornire strategie per favorire il successo scolastico degli alunni con ADHD e per gestirne le problematiche comportamentali.
- Sviluppare le strategie per l’organizzazione dell’ambiente e del lavoro scolastico.

### CONTENUTI

**Workshop** sulle problematiche comportamentali e sulla gestione della classe che accoglie alunni con ADHD

- Che cos’è l’ADHD
- Che cosa posso vedere a scuola
- Difficoltà del bambino con ADHD nella gestione dei compiti

Che cosa può fare l’insegnante in aula: elementi di psicopedagogia

### LABORATORI ONLINE

Il formatore preparerà proposte di tipo laboratoriale per i corsisti che invieranno i propri elaborati online.

Il lavoro per ogni corsista sarà quantificato in 4 ore.



**DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE  
2017, N. 66**

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando ed armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti, intervenendo, in particolare, sulla **revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica e sulla modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno.**





Articoli	
Capo I Principi generali	
1	
2	
Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica	
3	
4	
Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica	
5	
Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione	
11	
Capo V Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria	
12	
Capo VI Ulteriori disposizioni	


*L'inclusione riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti. Risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita*



*L'inclusione si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati operanti sul territorio.*



INTEGRAZIONE



INCLUSIONE

Portare l'alunno disabile a essere quanto più possibile simile agli altri.

Ciò che avviene quando ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è gradita.



Dal paradigma dell'integrazione al paradigma dell'inclusione

## Profilo dei docenti inclusivi (2012)

I quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi sono:

- I. (Saper) valutare la diversità degli alunni** - la differenza tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza
- II. Sostenere gli alunni** - I docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli studenti
- III. Lavorare con gli altri** - la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti
- IV. Aggiornamento professionale continuo** - l'insegnamento è una attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

*da European Agency for Development in Special Needs Education 2012*



## Profilo dei docenti inclusivi (2012)

Alcuni indicatori, tra quelli ritenuti più significativi:

- l'integrazione scolastica è una riforma sociale non negoziabile;
- l'accesso all'istruzione dell'obbligo in classi comuni non basta;
- partecipazione significa che gli alunni devono essere impegnati in attività di apprendimento utili ed importanti per loro;
- l'inclusione si delinea in termini di presenza (**accesso all'istruzione**), partecipazione (**qualità dell'esperienza di apprendimento**) e conseguimento (dei **risultati educativi** e del **successo scolastico**) di tutti gli studenti;
- la **classificazione e la catalogazione degli alunni può avere un impatto negativo** sulle opportunità di apprendimento;
- i docenti devono capire i percorsi tipici e atipici della crescita;
- **gli insegnanti capaci insegnano a tutti gli alunni;**
- i metodi di valutazione devono incentrarsi sui punti di forza di un allievo.

*da European Agency for Development in Special Needs Education 2012*



# TIMELINE

## DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le innovazioni introdotte decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 decorreranno, per gli **aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, quando il **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale.**

Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma 1 a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente **Progetto individuale**, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 1) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

(Nota MIUR 1553 del 4 agosto 2017)



Di contro le disposizioni relative alle **modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato** (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal **1° settembre 2019**



La **diagnosi funzionale** ed il **profilo dinamico funzionale** lasceranno il posto ad un nuovo ed unico documento "**il profilo di funzionamento**" che sarà **propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.**


prof. Biagio Di Liberto



QUALITA' DELLA VITA DEL DISABILE

## **International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)**

*ritiene la persona come una risultante dell'interconnessione di fattori contestuali e condizioni fisiche. Integrazione delle dimensioni esistenziali dell'individuo, valorizzando le capacità tipiche della persona con disabilità. Superamento dell'approccio esclusivamente sanitario.*



**Attribuzione di valore all'ambiente in cui vive la persona. Sollecitazione delle politiche del lavoro. Restituzione al disabile del diritto fondamentale al lavoro e alla partecipazione sociale in generale**



prof. Biagio Di Liberto



## DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Restano confermate, infine, le disposizioni previste dal D.P.R. n.81/2009 sulla **formazione delle classi**, che prevede che, in presenza di alunni disabili le classi **non debbano, di norma, superare il numero di 20 alunni**

“Differentemente il legislatore ha voluto **che i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1° settembre 2017**, così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro”.

## L. 107/2015: La «Buona Scuola»

*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*

il comma 84, autorizza il **dirigente scolastico** nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili – a **ridurre il numero di alunni** per classe rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 20 marzo 2009, n. 81) al fine di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

## LEGGE 104

**GLIP E GLIR** - La legge 104/92, dunque, con l'articolo 15, introduce i **Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)**, che vengono poi più concretamente delineati, anche nelle funzioni, con il [DM del 26/06/92](#), con la [CM n. 123/94](#), con il [DM n. 122/94](#) e con l'art. 317 del testo unico sulla scuola, [D. Lgs n. 297/94](#).

A livello regionale, poi, esistono i **Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali (GLIR)**, ai quali si fa esplicito riferimento nelle [Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità](#).

prof. Biagio Di Liberto



I DECRETI ATTUATIVI

Dal 1 settembre 2017, in base all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 66/2017, diventano operativi i seguenti gruppi di lavoro:

- a **livello nazionale**: **Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**
- a **livello regionale**: **Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale**
- a **livello di singola istituzione scolastica**: il nuovo **Gruppo di lavoro per l'inclusione**.

chiarire



Il recente D.L.vo n. 66/2017, nel modificare l'art. 15 della legge n. 104/92, ha inserito il **G.L.I.R.** nell'elenco dei gruppi di lavoro. Il **GLIR**, il **GIT** e il "nuovo **GLI**" **sostituiscono** il **GLIP** (Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale) e il GLH di Istituto.

GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)		
NORMA	COMPOSIZIONE	COMPITI
Nota MIUR 4274/09	Non definita (di fatto viene demandata agli U.S.R.)	Attivare ogni possibile iniziativa finalizzata alla stipula di <b>Accordi di programma regionali</b> per il coordinamento, l'ottimizzazione e l'uso delle risorse, riconducendo le iniziative regionali ad un quadro unitario compatibile con i programmi nazionali d'istruzione e formazione <u>e</u> con quelli socio-sanitari.

prof. Biagio Di Liberto



«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)



## DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Art. 9 del Decreto Legislativo 66/2017**  
*(Gruppi per l'inclusione scolastica)*  
**sostituisce l'art 15 della L. 104/92** *(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica)*

«Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)**. Il GLI è composto da **docenti curricolari, docenti di sostegno** e, eventualmente, da **personale ATA**, nonché da **specialisti della Azienda sanitaria locale** del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

**In sede di definizione e attuazione del PIANO DI INCLUSIONE**, il **GLI** si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio».



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*

The logo for 'SOSTEGNO' features the word in white capital letters on a background of four overlapping, rounded rectangular shapes in red, yellow, green, and blue.The logo for 'INVALSI' consists of a blue square above the word 'INVALSI' in blue capital letters.

## VALUTAZIONE

In accordo col DPR del 2013 n. 80 ossia il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, la **valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte incisiva del procedimento di valutazione** delle istituzioni scolastiche. Spetterà dunque all’**INVALSI**, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento del **RAV**, definire gli **indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica**, sulla base dei seguenti **criteri**:

- a) **livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa** come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la **personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione**, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti **nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione**;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di **strumenti e criteri condivisi per la valutazione** dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di **accessibilità e di fruibilità delle risorse**, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati»*

VALUTAZIONE



L'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 dicono che *“le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle **prove standardizzate** di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono **prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova**”.*



Il testo del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 definitivo ha apportato notevoli modifiche al testo originario, sia per alcuni aspetti **di gestione del personale scolastico** ma soprattutto per quanto riguarda le **PROCEDURE di ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI DISABILITÀ** e quelle per l'inclusione scolastica degli alunni nei cui confronti si sia giunti a tale accertamento.

### ART. 5 COMMISSIONI MEDICHE

#### Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è **presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

prof. Biagio Di Liberto



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*

## COMMISSIONE MEDICA PER ACCERTAMENTO

*Figura professionale*

- n.1 Medico legale (Presidente della Commissione)
- n.2 Medici specialistici (pediatria, neuropsichiatria infantile, specialisti)
- n.1 Assistente specialistico oppure 1 operatore sociale individuato dall'Ente locale Medico INPS



*all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis)»*

## COMMISSIONE MEDICA PER PROFILO DI FUNZIONAMENTO (Unità di valutazione multidisciplinare)

*Figura professionale*

Medico specialista

Specialista in neuropsichiatria infantile  
Terapista della riabilitazione

Assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto

*all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.*




*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*



b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:



«5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** secondo i criteri del modello **bio-psico-sociale** della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)** adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI).**»



«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati»

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della  
Disabilità e della Salute, ICF (2001)

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della  
Disabilità e della Salute, ICF – CY (2007) Versione dell'ICF per  
bambini e adolescenti

**Disabilità come risultante della  
capacità della persona in relazione  
al contesto nel quale “funziona”**

“Gravi alterazioni permanenti  
dello sviluppo che si  
manifestano come sindromi  
globali, legate al deficit di  
sviluppo delle funzioni  
astrattive della conoscenza,  
sociali e dell’adattamento”


(Luckasson 2002)

prof. Biagio Di Liberto



ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento e della Salute. Dalla prospettiva  
sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

**Disabilità = risultante della condizione di salute in un ambiente sfavorevole**



«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)

4. **IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI**;
- b) *definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;*
- c) **è redatto con la collaborazione** dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) **è aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Atto d'indirizzo, DPR del 24.2.1994, comma 5 3.

Il **P.E.I.** tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche

Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale



5. I **GENITORI** o chi ne esercita la responsabilità **trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI**



prof. Biagio Di Liberto



«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)

Il riferimento all'ICF, in quanto modello concettuale che concepisce **il funzionamento** e le competenze delle persone con disabilità **in relazione all'ambiente di vita**, consente di descrivere e **ridefinire l'impatto dei fattori ambientali** in termini di facilitatori e/o barriere rispetto alle attività e alla partecipazione dell'alunno con disabilità.



Riconosce in modo specifico il ruolo dei fattori ambientali nel modulare e influenzare la salute e la disabilità.

Si impegna nella ricerca di facilitatori che possono migliorare la performance del bambino e la sua inclusione a scuola e nei diversi contesti di vita.

Persegue l'obiettivo primario, coerente alla cultura dei diritti: progettare interventi educativi nell'ottica della **partecipazione**, individuando ed eliminando ogni barriera all'apprendimento



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*

## ART. 6 PROGETTO INDIVIDUALE

1. Il **Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è **redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento**, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.



*Già presente nella  
Legge 8 novembre 2000, n. 328*

**I DECRETI ATTUATIVI**

prof. Biagio Di Liberto



## ART. 7 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
2. Il **PEI** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
  - a) è **elaborato e approvato** dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*



## I DECRETI ATTUATIVI

- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) **individua strumenti, strategie e modalità** per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della *relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie*;
- d) esplicita le **modalità didattiche e di valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per **l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro**, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro **interazione con il Progetto individuale**;
- g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è **aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona**. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- h) è **soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*



**Criticità nel PEI:** diversamente da quel che avveniva prima sembrerebbe che **nel PEI vengono indicati i sostegni ma non quantificati**. Il PEI poi viene girato al dirigente che fa una sua analisi, quantifica i sostegni e li sottopone al GIT che fa verifica, una valutazione e poi inoltra una proposta all'Ufficio scolastico regionale

La **quantificazione delle ore di sostegno** nel PEI era ciò che in questi anni ha consentito a tantissime famiglie di presentare ricorso nel caso in cui le ore di sostegno riconosciute fossero meno di quelle scritte nel PEI e tutte hanno vinto il ricorso: temo sia questa la ragione per la quale nel PEI è stata tolta la quantificazione dei sostegni specifica.



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*

## ART. 6

### PROGETTO INDIVIDUALE

Il **Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è **redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento**, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.



«L'articolo 14 della **Legge 328/00** (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) stabilisce che la persona con disabilità necessita della redazione del **PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA**, attraverso il quale personalizzare gli **interventi sociali e sanitari** sulle reali esigenze individuali, al fine di garantire la piena realizzazione di essi e di ottimizzare la qualità di vita di quella persona»

Dimensione longitudinale per il  
**PROGETTO DI VITA**

- individuare i bisogni e le aspettative del singolo individuo;
- considerare la persona in divenire, con il diritto ad avere un futuro.

### 5 DIMENSIONI

- 1 Capacità intellettive
- 2 Comportamento adattivo
- 3 Partecipazione, interazione e ruoli sociali
- 4 Salute
- 5 Contesto

La legge n. 328/00 prevede che, affinché si ottenga in pieno l'integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per indirizzare meglio l'insieme di tali interventi verso un'adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della persona beneficiaria.

prof. Biagio Di Liberto



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*

PEI, Progetto di Vita, ICF

## PROGETTO DI VITA


*L'insieme organizzato delle risposte e degli interventi, che accompagnano la persona disabile nei suoi cicli di vita, seguendone la modificazione dei bisogni nelle differenti fasce di età e in relazione agli ecosistemi in cui è inserito, con l'obiettivo di garantirgli la più alta qualità di vita possibile.*

prof. Biagio Di Liberto



*«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)*

I principali servizi dedicati alle persone con disabilità offerti in Regione Lombardia ed erogati, a seconda del caso, dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), dalle Aziende Socio Sanitarie (ASST), da [enti erogatori socio-sanitari privati accreditati](#), dai Comuni (Servizi Sociali) e dal Terzo Settore competenti per territorio



**Regione Lombardia**

Istituzione | Servizi e informazioni | Scopri la Lombardia | Lombardia Notizie

- Barriere architettoniche
- Fragilità e dipendenze
- Abitare in un alloggio pubblico
- Agevolazioni per la casa
- Normativa casa
- Conciliazione vita-lavoro
- Servizi per stranieri
- Volontariato

- Collegio di accertamento dell'alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica
- Attività di autorizzazione delle equipe per la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
- Percorsi di accesso e accoglienza per le persone con disabilità in ospedale
- Servizi Diurni
- I servizi residenziali
- Cure domiciliari/assistenza domiciliare/non autosufficienza
- Progettualità a sostegno del welfare, sperimentazioni e innovazioni:
- Benefici previsti dalla legge 104/92 e riconoscimento invalidità civile



«...se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani)